

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE
DELLA CORTE
DEL 5 APRILE 1976 ¹

**United Brands Company e United Brands Continentaal BV
contro Commissione delle Comunità europee**

Causa 27-76 R

Nel procedimento 27-76 R

UNITED BRANDS COMPANY, società registrata nel New Jersey, USA,

e

UNITED BRANDS CONTINENTAAL BV, con sede in Rotterdam, 3 Van Vollenhovenstraat, entrambe con gli avvocati Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso gli avv. Elvinger e Hoss, 84, Grand'Rue,

richiedenti

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, Antonio Marchini-Camia e John Temple Lang, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Mario Cervino, Bâtiment CFL, Place de la Gare,

resistente

IL PRESIDENTE DELLA II SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in sostituzione, a norma degli artt. 85, 2° comma, e 11, 1° comma, del regolamento di procedura, del presidente della Corte, ha pronunciato la seguente

¹ — Lingua processuale: l'inglese.

ORDINANZA

In fatto

Il 19 marzo 1975, la Commissione iniziava, in seguito a lamentele di società europee, un procedimento a norma dell'art. 86 del trattato CEE, a carico della United Brands Company, società avente sede negli Stati Uniti (in prosieguo: UBC), la quale costituisce il gruppo bananiero più importante del mondo. Essa faceva carico alla UBC di abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 CEE, commesso tramite la sua affiliata europea, United Brands Continentaal BV, responsabile del coordinamento della vendita di banane in tutti gli Stati membri della CEE, eccettuati l'Italia e il Regno Unito.

In esito al procedimento, il 17 dicembre 1975, la Commissione adottava la decisione «IV 26.699—Chiquita» destinata alla UBC ed alla sua affiliata nei Paesi Bassi, con la quale accertava che la prima aveva violato l'art. 86 CEE in quanto:

- a) ha obbligato i suoi distributori/maturatori stabiliti in Germania, in Danimarca, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nell'UEBL a non rivendere le sue banane allo stato verde;
- b) ha applicato per le sue vendite di banane Chiquita ai suoi contraenti, i distributori/maturatori stabiliti negli Stati membri precitati, fatta eccezione per il gruppo Scipio, prezzi disuguali per prestazioni equivalenti;
- c) ha applicato, per le sue vendite di banane Chiquita ai clienti stabiliti in Germania (fatta eccezione per il gruppo Scipio), in Danimarca, nei Paesi Bassi e nell'UEBL, prezzi di vendita non equi;
- d) ha rifiutato di rifornire di banane Chiquita la società Th. Olesen di Valby, Copenaghen, Danimarca, dal 10 ottobre 1973 all'11 febbraio 1975.

Con detta decisione, la Commissione infliggeva inoltre alla UBC un'ammenda di 1 milione di unità di conto.

L'art. 3 della decisione obbligava la UBC:

- a) a porre fine immediatamente alle infrazioni constatate all'art. 1, qualora non vi abbia già posto fine spontaneamente;
- b) e, a tale scopo,
 - a comunicare l'avvenuta soppressione del divieto di rivendere le banane allo stato verde a tutti i suoi distributori/maturatori stabiliti in Germania, in Danimarca, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nell'UEBL e ad informare la Commissione non oltre il 1° febbraio 1976;
 - a comunicare alla Commissione entro il 20 aprile 1976 e in seguito due volte all'anno, entro il 20 gennaio ed il 20 luglio per un periodo di due anni, i prezzi che essa ha praticato, durante il semestre precedente, ai suoi clienti stabiliti in Germania, in Danimarca, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nell'UEBL.

Ciascuno degli obblighi sanciti dall'art. 3 b) era accompagnato da penalità di mora pari a 1 000 u.c. per ogni giorno di ritardo a decorrere dalle date ivi indicate.

La UBC e la sua affiliata impugnavano detta decisione, chiedendo l'annullamento della stessa, con risarcimento dei danni e, in subordine, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda. Il ricorso veniva iscritto nel ruolo della Corte il 15. 3. 1976, col numero 27/76.

Con atto separato, il 22 marzo 1976, le ricorrenti hanno presentato, in forza del-

l'art. 185 del trattato, un'istanza di provvedimento urgente datata 18 marzo 1976, diretta ad ottenere dal presidente della Corte la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Esse concludono che il presidente voglia:

- 1. Sospendere l'applicazione dell'art. 3, lett. a) e b), 1° alinea, della decisione della Commissione 17 dicembre 1975 (IV/26.699) fino a che non sia stato deciso il ricorso attualmente pendente dinanzi alla Corte (27/76);
2. condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.»

Dal fascicolo si desume che l'istanza di sospensione dell'esecuzione riguarda in pratica:

- l'obbligo di porre fine al divieto fatto ai distributori/maturatori di rivendere le banane della UBC allo stato verde, come pure di comunicare senza indugio l'avvenuta soppressione di detto divieto a tutti i distributori/maturatori interessati ed informarne la Commissione entro il 1° febbraio 1976 (combinato disposto degli artt. 3 a) e 1 a); art. 3 b), 1° alinea);
- l'obbligo di porre fine, nei confronti dei distributori/maturatori, all'applicazione di prezzi disuguali per prestazioni equivalenti (combinato disposto degli artt. 3 a) e 1 b));
- l'obbligo di porre fine all'applicazione di prezzi di vendita non equi (combinato disposto degli artt. 3 a) e 1 c)).

Le *richiedenti* considerano «incomprensibile, contraddittoria e irrealizzabile» l'ingiunzione della Commissione di praticare prezzi uniformi e ciò a causa delle oscillazioni del mercato delle banane, che sono una derrata agricola molto deperibile, del richiamo fatto ad un prezzo base tedesco-danese o irlandese privo di reale significato, e della fissazione a forfè di un «europrezzo» inferiore al costo ed ai prezzi della concorrenza. L'ottemperare immediatamente all'ingiunzione della Commissione in fatto di prezzi condurrebbe tanto la ricorrente quanto i suoi concorrenti alla rovina, dato che i prezzi

spuntati sul mercato dalle richiedenti non hanno consentito loro, eccetto che nel 1975, di conseguire dei profitti e che la vendita forzata a prezzi fissati al disotto dei costi e dei prezzi della concorrenza inciderebbe negativamente sul mercato nel suo complesso.

Le richiedenti, adducendo il rischio di un danno irreparabile, sostengono che l'urgenza dell'istanza di sospensione dell'esecuzione è fuori dubbio.

Le richiedenti sono tuttavia disposte, benché contestino la competenza in proposito della Commissione, a comunicarle i loro prezzi, dato che in questo campo non vi è da temere un danno irreparabile e diretto, a condizione però che la Commissione non prenda alcuna iniziativa in relazione ai prezzi comunicate.

Per quanto riguarda l'ingiunzione della Commissione di eliminare le differenze fra i prezzi praticati ai maturatori/distributori, le richiedenti sostengono ch'essa si risolve nell'esigenza di praticare un prezzo settimanale uniforme nell'intero mercato di cui trattasi e che detta ingiunzione è strettamente connessa a quella di ridurre i prezzi del 15 %. Dato che il prezzo delle banane risulta dal gioco della domanda e dell'offerta nei vari mercati locali, il prezzo uniforme inciderebbe in misura rilevante sui profitti dei maturatori/distributori che operano in paesi in cui detto prezzo si rivelerebbe troppo basso, impedirebbe quindi alle richiedenti di competere coi concorrenti locali e le eliminerebbe dal mercato. Ciò reccherebbe alle richiedenti ed ai loro clienti un danno irreparabile, tanto più inutile in quanto, dato che il vecchio sistema di determinazione dei prezzi è in atto da 50 anni, la Commissione non può sostenere che sia improvvisamente urgente che le richiedenti rinuncino ad una pratica di così lunga data.

Per quanto riguarda l'ingiunzione fatta dalla Commissione di togliere dalle loro condizioni di vendita quella relativa al divieto di rivendere le banane verdi, le

richiedenti sostengono che, sin dal 30 febbraio 1976, con una circolare inviata a tutti i maturatori/distributori, esse hanno chiarito la clausola di cui trattasi, completandola con la frase «tranne che per le vendite fra maturatori Chiquita». Si dovrebbe tener conto del fatto che questa clausola serve unicamente a definire lo scopo del contratto, cioè la maturazione delle banane verdi che sono un prodotto solo semifinito, la cui qualità finale dipende per la massima parte da un trattamento idoneo. Le richiedenti, disponendo in proprio solo di pochi impianti di maturazione, dipenderebbero unicamente dai maturatori per il mantenimento di una qualità superiore. L'eventuale soppressione della clausola non consentirebbe più di garantire tale qualità al consumatore. Dato che del resto detta clausola è stata notificata alla Commissione il 15 novembre 1968, la sua soppressione non potrebbe essere considerata urgente.

La *Commissione*, con memoria depositata il 29 marzo 1976, ha preso posizione come segue sulle domande delle richiedenti:

- Per quanto riguarda l'istanza ... che sia sospesa l'applicazione dell'art. 3, lett. a) e b) § 1 della decisione, la Commissione non vi si oppone, ma si rimette al prudente apprezzamento della Corte.

- Per quanto riguarda l'istanza ... che siano poste a carico della Commissione le spese del procedimento sommario, la Commissione ritiene che la decisione sulle spese dev'essere rimandata.

Per quanto riguarda l'istanza di sospensione relativa all'obbligo di cessare di praticare prezzi disuguali e non equi, la Commissione, pur contestando gli argomenti dedotti dalle richiedenti in quanto sostanzialmente relativi al merito, ammette che, se i prezzi venissero ridotti, i profitti delle richiedenti diminuirebbero in modo irreparabile e che la legittimità o meno di tale diminuzione può essere accertata solo in sede di esame del merito. La Commissione non si oppone quindi alla sospensione richiesta su questo punto.

Per quanto riguarda l'istanza di sospensione dell'esenzione dell'obbligo di porre fine al divieto di rivendere le banane allo stato verde, la Commissione prende atto della modifica della clausola di cui trattasi, pur sostenendo ch'essa avrebbe dovuto essere effettuata prima. Con lettera 27 gennaio 1976, la Commissione si è dichiarata disposta a non imporre penali di mora fino alla data in cui la Corte deciderà se sia il caso di sospendere l'applicazione dell'art. 3, lett. b), 1° alinea, della decisione, tenuto conto della modifica della clausola.

In diritto

Il giudice dell'urgenza, accertato che, per quanto riguarda i provvedimenti provvisori, le parti non contendono più, ritiene che si debbano adottare detti provvedimenti, pur dando atto alle parti delle loro dichiarazioni riguardanti in particolare la modifica della clausola relativa alla rivendita delle banane allo stato verde. È quindi opportuno statuire senza passare alla fase orale, ormai superflua. A questo punto, non vi è motivo di statuire sulle spese.

Per questi motivi,

Pronunziandosi in via provvisoria

così provvede:

- 1° L'esecuzione dell'art. 3, lett. a) e b), 1° alinea, della decisione della Commissione 17 dicembre 1975 (IV/26.699) è sospesa fino alla sentenza definitiva nella causa 27/76, sempreché le richiedenti non abbiano già spontaneamente posto fine ai comportamenti criticati dalla Commissione nell'art. 1 di detta decisione.
- 2° È rinviata la decisione sulle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 5 aprile 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della seconda sezione

H. Kutscher